Approvato con delibera Giunta comunale n° 151 del 22/06/2026

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARI
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO "BOSTRICO CASERE VECIE SOTTO PISTA" COMUNE DI PIEVE TESINO

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il materiale legnoso derivante dal seguente progetto di taglio redatto dall'Ufficio distrettuale forestale di Primiero:

1. n. 364/2026/3 del 09.06.2026 relativo al lotto di legname denominato "Bostrico Casere Vecie sotto pista" di presunti m^3 437 di legname da opera, posto nelle particelle forestali n. 31-32 del piano di gestione forestale del comune di Pieve Tesino – Primiero.

I cumuli dei residui della lavorazione, impiegabili come materiale da cippare sono compresi nel prezzo di vendita e saranno a disposizione dell'acquirente, che potrà cederli alla ditta esecutrice dei lavori. I cumuli dei residui della lavorazione dovranno essere utilizzati secondo normativa. Tale materiale potrà rimanere stoccato a bordo strada non oltre i limiti previsti dall'art.4.

La resa netta del legname posto in vendita deve essere intesa come una stima di massima suscettibile di variazioni direttamente proporzionali allo stato di conservazione delle piante essendo quest'ultime bostricate in piedi. Per tanto, l'acquirente dovrà accettare il risultato della misurazione netta senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni (anche oltre il 20% dell'assegnazione) di qualsiasi entità rispetto alla massa stimata nel progetto di taglio.
Il prezzo del legname che superi il quantitativo assegnato si intende pari a quello offerto in sede di gara.
Si invita a prendere visione dei luoghi anche mediante immagini o riprese video, o altri mezzi, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le caratteristiche tecnologiche e qualitative del legname presente nel lotto.
L'Ente venditore non si assume responsabilità per corpi estranei, di qualsiasi natura, presenti all'interno dei tronchi e dei residui della lavorazione derivanti dal legname posto in vendita.

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le norme vigenti in materia e alle condizioni relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco che risultano puntualmente specificate nel Progetto di Taglio, nel verbale di Consegna, nel presente Capitolato d'Oneri Particolari e per quanto non previsto nel Capitolato d'Oneri Particolari nel Capitolato d'oneri Generali in vigore presso il comune di Pieve Tesino.
È d'obbligo per l'impresa il rispetto assoluto dei nuclei affermati di rinnovazione naturale e dovrà essere posta particolare cura ed attenzione affinché i cascami di lavorazione non recuperabili non siano di ostacolo agli stessi.
Nei confronti della proprietà, l'acquirente resta responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
Il legname potrà essere depositato provvisoriamente nelle seguenti località: "Pissoto". Le eventuali variazioni andranno concordate con il Custode forestale di zona.
L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le modalità e le tempistiche definite nel presente capitolato e in sede di consegna, in base alle zone con priorità di intervento indicate, in funzione alle specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.

Articolo 3
STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI LAVORI

La sottoscrizione del contratto sarà richiesta dall'Amministrazione direttamente all'acquirente. L'acquirente sarà tenuto a sottoscrivere il contratto entro il termine stabilito in 15 giorni naturali e consecutivi da tale richiesta.
La consegna verrà effettuata sul posto solamente in presenza della ditta acquirente, della ditta esecutrice delle lavorazioni, del custode forestale rappresentante dell'ente proprietario e del rappresentante dell'autorità forestale.
Qual ora concordato la consegna potrà essere effettuata in via fiduciaria presso la stazione forestale competente.

Articolo 4
ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALITA'

Le operazioni di utilizzazione forestale devono essere eseguite ed ultimate entro il 31/12/2027.
Entro tale termine dovrà essere ultimato anche l'asporto di tutto il materiale di risulta, incluso il materiale legnoso (legname, materiale da cippare e/o cippato) che fosse stato depositato nei piazzali provvisori indicati in sede di consegna.
In caso di ritardo ingiustificato, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10% dell'importo del contratto.
A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l'Ente venditore potrà concedere eventuale proroga, qualora ne ritenga corretti i presupposti.
L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli.
Si evidenzia che eventuali danni cagionati al legname e/o al materiale da cippare dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputati all'Ente venditore.

Articolo 5
CERTIFICAZIONI

Le piante che costituiscono il lotto posto in vendita sono site in una foresta 100% certificata PEFC con il seguente codice identificativo: **PEFC-002720-AHZ**.
Le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi PEFC. Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione forestale sostenibile, definite in tali requisiti.
Le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione.
Non verranno eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa di lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale Aziendale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia.
Non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previa autorizzazione dall'Autorità competente in materia.
Durante l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione, la ditta esecutrice dei lavori dovrà impiegare tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incendi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare rilascio di rifiuti.
In caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territoriale competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.

Articolo 6
MISURAZIONE

Saranno escluse dalla misurazione le regolari smussature, alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di **10 cm per testata**.
Il legname dovrà essere utilizzato fino **al diametro di circa 15 cm in punta.**
La misurazione del legname sarà effettuata in metri cubi secondo la modalità di seguito descritta:
nel modo tradizionale con cavalletto dendrometrico e applicazione della formula di Huber con il difalco dell'eventuale corteccia nei modi previsti dal Capitolato d'Oneri Generali per la vendita dei prodotti legnosi in vigore presso il comune di Pieve Tesino (TN). La misurazione avverrà con tarizzo a calcolo relativo a guasti e/o difetti visibili.
Per questioni legate alla sicurezza dei lavoratori la misurazione potrà avvenire a tronchi esboscati.
Per ottimizzare l'impegno del personale di custodia è ammessa la soluzione di continuità delle operazioni e la presenza di un solo custode forestale qualora non vi sia la disponibilità di un secondo.
Le operazioni di misurazione dovranno essere concluse entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine dei lavori di utilizzazione.
In caso di ritardo ingiustificato, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10% dell'importo del contratto.
Le operazioni di misurazione dovranno essere concordate con il custode forestale incaricato e avvenire entro il suo orario di servizio, con preavviso di almeno una giornata lavorativa

Articolo 7
INTERFERENZE

I lotti sono situati in zona extraurbana,
Accesso all'area: "strada forestale del Cinque Croci" e pista forestale delle Casere Vecie;
Caratteristiche geomorfologiche: il lotto si sviluppa in un area con pendenza a tratti accentuata sotto la pista forestale delle Casere Vecie;
Servizi e/o sottoservizi presenti nell'area del cantiere o nelle sue vicinanze: non presenti
Presenza di strade a medio/grossa percorrenza, di passaggi utilizzati da turisti e/o rampichini, ecc.: la strada forestale del Cinque Croci è percorsa da turisti prevalentemente nel periodo estivo;
Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale: l'area dei lotti è interamente situata nella ZPS del Lagorai;
Presenza di altri cantieri: la strada forestale del Cinque Croci è utilizzata per il trasporto del legname a valle anche da altre ditte con con altri lotti già in lavorazione. Le possibili interferenze sono comunque limitate ma da concordare con gli altri utilizzatori della viabilità.

Articolo 8
GARANZIE

La ditta acquirente sarà tenuta a consegnare, all'atto della stipula del contratto, la cauzione a garanzia del patrimonio pubblico al comune di Pieve Tesino, quantificata nella percentuale del 5% dell'importo di contratto, sottolineando che la ditta acquirente risponderà anche dei danni dei trasportatori.
Qualora la fideiussione venisse anche solo parzialmente utilizzata a copertura di eventuali danni, dovrà essere prontamente integrata in egual misura; parimenti, dovrà essere integrata la fideiussione qualora, per qualsiasi motivo, la superficie di intervento dovesse aumentare durante i lavori di utilizzazione.

Articolo 9
PAGAMENTI

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
2. Versamento del 25% del valore di contratto alla firma del medesimo.

3. Versamento del saldo prima dell'asporto del legname o comunque entro 3 mesi dalla comunicazione dei risultati della misurazione netta, o in alternativa mediante polizza fidejussoria con durata di 6 mesi.

Il materiale non potrà comunque essere asportato dal sito prima dell'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel art. 39 del Capitolato d'Oneri Generali in vigore presso il comune di Pieve Tesino. Una volta pagato il legname dovrà essere asportato dai piazzali entro 3 mesi dalla data del saldo, salvo proroga motivata.

Articolo 10
CLAUSULA RISOLUTIVA

In caso di non ottemperanza agli obblighi esposti nel presente Capitolato, entro i termini stabiliti per motivi ritenuti ingiustificati, l'Amministrazione venditrice potrà, insindacabilmente, revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione.

Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'Oneri Particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Capitolato d'Oneri Generali, al contratto e al Progetto di Taglio.